

COMUNE DI UGGIATE TREVANO
PROVINCIA DI COMO

REGOLAMENTO COMUNALE
per l'uso dello stemma, del gonfalone, della fascia tricolore
e per la concessione del patrocinio

SOMMARIO

Articolo	DESCRIZIONE
	Capo I - Disposizioni generali
1	Oggetto del regolamento
2	Partecipazione del Comune a cerimonie
	Capo II - Lo stemma comunale
3	Descrizione dello stemma
4	Stemma e custodia
5	Divieto di uso dello stemma
6	Riproduzione del timbro postale
	Capo III - Il Gonfalone
7	Descrizione del Gonfalone
8	Custodia del Gonfalone
9	Uso del Gonfalone
10	Cerimonie religiose
11	Processioni religiose e cortei funebri
12	Cortei commemorativi
	Capo IV - La fascia tricolore
13	Fascia tricolore
	Capo V - Concessione del patrocinio
14	Il patrocinio
15	Domanda per la concessione
16	Criteri di concessione
	Capo VI - Disposizioni finali
17	Pubblicità del regolamento
18	Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina l'uso dello stemma, del gonfalone, della fascia tricolore e la concessione del patrocinio e viene emanato in applicazione dello statuto in relazione al disposto dell'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali.

Art. 2 - Partecipazione del Comune a cerimonie.

1. Le partecipazioni del Comune a cerimonie pubbliche con il Gonfalone e Fascia Tricolore saranno disposte dal Sindaco.

2. La decisione di cui al precedente comma 1 dovrà essere tempestivamente comunicato ai Capigruppo consiliare e ai dipendenti incaricati del servizio, a cura dell'Ufficio di Segreteria.

3. Salva diversa assegnazione di posti, il Sindaco e i Consiglieri Comunali, durante la cerimonia seguiranno il Gonfalone comunale.

CAPO II LO STEMMMA COMUNALE

Art. 3 - Descrizione dello stemma.

1. Lo stemma del Comune è stato concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 09-07-1970, trascritto:

- nei registri dell'Ufficio Araldico il 18-08-1970. Reg. anno 1970 pag. 46.
- nel Registro Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato in data 15-09-1970;

2. Nel detto decreto, lo STEMMMA è così descritto:

-d'azzurro al monte d'oro di tre, cimato di cinque spighe poste a ventaglio (tre di grano d'oro, alternate con due di segala d'argento), accompagnato in capo da una croce latina pure d'oro ed in punta da una foglia di gelso d'argento. Ornamenti esteriori da Comune.

Art. 4 - Stemma e custodia.

1. Lo stemma è riprodotto nel timbro ufficiale del Comune per la identificazione degli atti e documenti, rendendoli così ufficiali e legali ad ogni effetto di legge.

2. Il timbro ufficiale di cui al precedente comma 1 è custodito, sotto la responsabilità del segretario comunale, personalmente o a mezzo di dipendente di ruolo da lui delegato. La conservazione, con tutti gli atti ufficiali del suo riconoscimento, dovrà essere assicurata sotto chiave.

Art. 5 - Divieto di uso dello stemma.

1. Lo stemma è di proprietà del Comune ed è vietato, in via assoluta, a chiunque, di farne uso, fatto salvo l'uso autorizzato come al successivo comma 2.

2. A richiesta scritta di enti pubblici e privati, di Associazioni e di aziende operanti nel Comune o, comunque, nell'interesse pubblico, il Sindaco o la Giunta potrà autorizzarne l'uso condizionato.

Art. 6 - Riproduzione del timbro ufficiale.

1. Per gli usi correnti certificativi, il sindaco, con apposito provvedimento, potrà disporre la riproduzione del timbro ufficiale con l'aggiunta dell'indicazione inequivocabile dell'ufficio cui sono assegnate le riproduzioni stesse.

CAPO III IL GONFALONE

Art. 7 - Descrizione del Gonfalone.

1. IL Gonfalone del Comune è stato concesso con decreto del Presidente della repubblica in data 09-09-1970, trascritto:

- nei registri dell'Ufficio araldico il 18-08-1970. Reg. anno 1970 pag. 46.
- nel Registro Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato in data 15-09-1970;

2. Nel detto decreto, il GONFALONE è così descritto:

- drappo partito, di bianco e d'azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma descritto all'art. 3 con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Uggiate - Trevano.

Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

Art. 8 - Custodia del Gonfalone.

1. Il Gonfalone viene ordinariamente custodito nella sala consiliare, collocato alla sinistra della bandiera nazionale.

Art. 9 - Uso del Gonfalone.

1. In tutte le esposizioni e cerimonie, il Gonfalone segue la bandiera nazionale cui spetta il posto d'onore.

2. Durante le riunioni del Consiglio Comunale entrambi i vessilli dovranno essere esposti ai lati della presidenza o all'ingresso o al balcone comunale.

3. L'esposizione del Gonfalone civico al balcone o all'interno della sede comunale deve essere effettuata nelle occasioni solenni unitamente alla bandiera nazionale.

4. L'esposizione del Gonfalone civico è sempre subordinata a quella della bandiera nazionale.

Art. 10 - Cerimonie religiose.

1. Quando la rappresentanza del Comune prende parte a cerimonie religiose in Chiesa, il Gonfalone civico starà alla destra araldica dell'altare nel rispetto dei comma 1 - 4 dell'articolo 9.
2. In ugual modo sarà disposto per la partecipazione alla Messa al campo.

Art. 11 - Processioni religiose e cortei funebri.

1. Nelle processioni religiose la bandiera nazionale ed il Gonfalone fiancheggeranno o seguiranno immediatamente il Clero, con lo stesso ordine indicato all'art. 10 mentre le altre rappresentanze con o senza vessillo si uniranno di seguito.
2. Nei cortei funebri, anche secondo l'usanza, i vessilli fiancheggeranno il feretro od apriranno i cortei stessi.

Art. 12 - Cortei commemorativi.

1. In occasione dei cortei per commemorazione o altre circostanze civili o patriottiche di particolare rilievo, il Gonfalone civico deve trovare posto in testa al corteo stesso, riservando il posto d'onore alla bandiera nazionale ed a quelle decorate al valore civile o militare.
2. In presenza del Gonfalone della provincia, questo deve avere il posto d'onore di fianco a quello del Comune o dei Comuni rappresentati, salvo il caso dei vessilli decorati che debbono sempre precedere dopo la bandiera nazionale.
3. I vessilli di altre organizzazioni debbono essere collocati e procedere in seconda fila, con a fianco le rispettive rappresentanze.

CAPO IV LA FASCIA TRICOLORE

Art. 13 - Fascia tricolore.

1. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla della spalla destra (art. 35, comma 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142-sostituito dall'art.4 secondo comma della legge n.127 del 15.5.97).
2. L'uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco il quale potrà farsi rappresentare da un Consigliere Comunale autorizzando l'uso della fascia.

CAPO V CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Art. 14 - Il Patrocinio.

- Ai soggetti di cui all'art. 5, comma 2 per la realizzazione delle iniziative da loro indicate, il Comune può concedere il proprio patrocinio o l'uso dello stemma separatamente o congiuntamente.

Art. 15 - Domanda per la concessione.

- Il patrocinio può essere concesso dalla Giunta Comunale, con apposita delibera attraverso l'erogazione di un contributo economico (diretto o indiretto) o senza alcun onere da parte del Comune (gratuito) sulla base di domanda documentata ed idonea all'illustrazione dell'iniziativa.

- Per contributo economico diretto si intende l'erogazione di una somma in denaro.

- Per contributo economico indiretto si intende l'autorizzazione ad utilizzare immobili, impianti, attrezzature e spazi pubblici in forma gratuita o ridotta.

Art. 16 - Criteri di concessione.

- Per la concessione del patrocinio sotto forma economica si fa riferimento al Regolamento Comunale del "Criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi economici".

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 18 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte degli organi competenti, munito degli estremi della deliberazione di approvazione del provvedimento, con la contemporanea pubblicazione, all'albo pretorio e in altri luoghi consueti, di apposito manifesto o annunciante la detta affissione.